COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 18-12-2023

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

Oggi **diciotto** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventitre** alle ore **18:30,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolare invito si è riunito il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
TUZZA ANDREA	Presente	BALDIN MARCO	Presente
RIGO FRANCESCA	Presente	PRADELLA LUCA	Presente
PASQUIN GIULIANO	Presente	RODELLA SARA	Assente
BORIN MIRELLA	Presente	BONINSEGNA AURORA	Presente
VALENTINI PIER PAOLO	Presente	DE GASPARI MARCO	Presente
SERAFIN SOFIA	Presente	FRANCESCHETTI FEDERICA	Presente
LOVATO STEFANO	Presente		

Presenti 12 Assenti 1

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO GENERALE PEZZUTO MARIA TERESA.

Constatato legale il numero degli intervenuti, TUZZA ANDREA nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Capogruppo Baldin relaziona sull'argomento, ricordando gli obblighi di legge.

Alle ore 18:53 entra il Consigliere Rodella; consiglieri presenti: n.13.

Il Capogruppo dà lettura delle diverse partecipazioni societarie detenute dal Comune.

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

CONSIDERATO che con il D. Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 20 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire una revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute dagli Enti Locali, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 21/08/2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 175 del 19/08/2016";

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 17/12/2022 avente ad oggetto "Revisione ordinaria delle partecipazioni al 31/12/2021 ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016";

VISTO in particolare l'art. 20 del del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare "*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti […], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*", entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1,
"2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

ATTESO che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (…), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.,;
3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
   a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
   b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
   c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
   d) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

CONSIDERATO che le società in *house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D. Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive che… "*il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a procedimentalizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione*.";

RILEVATO inoltre che la Corte dei Conti dispone che "… *Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le*

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio "tutte" per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società "quotate"), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/ fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.";

VISTE le linee guida predisposte dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente con la Corte dei Conti, contenenti chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP nonché lo schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal competente ufficio comunale, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni, così come indicato nell'allegata Relazione Tecnica redatta sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento del Tesoro congiuntamente con la Corte dei Conti;

ACCERTATO che in base all'esito della rilevazione, il Comune di Villa Bartolomea alla data del 31 dicembre 2022, ha in essere le seguenti partecipazioni:

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACQUE VERONESI Società Consortile a r.l.	0,73 %
AATO VERONESE	0,65 %
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	2,40 %
SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura	0,59 %
ASMEL CONSORTILE scarl	0,133 %

SOCIETA' PARTECIPATE INDIRETTAMENTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
VIVERACQUA Scarl detenuta tramite ACQUE	0,127 %

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

VERONESI Scarl	(0,73% di 17,39%)
ASMEA Srl detenuta tramite ASMEL CONSORTILE Scarl	0,120 % (0,133% di 90%)

DATO ATTO che la partecipazione ai Consorzi e agli Ambiti Territoriali Ottimali, essendo "forme associative" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto del piano;

RILEVATO che Acque Veronesi S.c.a.r.l., SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura e Asmel Consortile scarl non rientrano tra i casi di razionalizzazione, e pertanto si possono mantenere le partecipazioni in essere;

RICHIAMATA la deliberazione n. 24/2022/INPR del 11 febbraio 2022 con la quale la Sezione regionale di controllo per il Veneto della Corte dei Conti ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022 determinando gli ambiti in cui sarà concentrata l'attività di controllo per l'anno 2022, incluso il seguente:
"*D2. Controllo dei piani razionalizzazione periodica delle società di cui all'art. 20, D. Lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. Analisi dei piani di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute di cui ai commi 611 e 612, della legge del 23 dicembre 2014 n. 190 e dell'art. 24 del richiamato D. Lgs. n. 175/2016, relativamente ai soli enti territoriali del Veneto; detta analisi, come indicato dalla Sezione delle Autonomie, si incentrerà, in particolare sui piani di revisione approvati al 31 dicembre 2021, al fine di verificarne gli effetti sugli equilibri di bilancio degli enti partecipati e di valutarne l'impatto complessivo sulla finanza pubblica, anche in relazione alle misure precedentemente adottate";*

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, allegato alla presente;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1. di approvare quanto in premessa indicato, quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2. di approvare la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, accertandole come dall'allegata relazione tecnica sub A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3. di autorizzare conseguentemente il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute nella società Acque Veronesi S.c.a.r.l. (diretta) e in Vivere Acqua Scarl (indiretta), nella società SI.VE. Srl Servizi Intercomunali Veronapianura (diretta) nonché Asmel Consortile Scarl (diretta) e Asmea Srl (indiretta);

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

4. di dare atto che tali partecipazioni societarie sono state oggetto di consolidamento per l'esercizio 2022 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 25/09/2023 "approvazione del bilancio consolidato dell'esercizio 2022 ai sensi dell'art. 118 bis del D. Lgs. n. 118/2011";

5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione:

- sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- sia trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro tramite il caricamento nel portale Patrimonio delle Pubbliche Amministrazioni – modulo partecipazioni;
- sia trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, tramite il caricamento nel portale Con.Te.;
- sia pubblicata sul sito internet comunale, sub Sezione "Amministrazione trasparente", sezione "Enti controllati", ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016;

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge da n. 13 consiglieri presenti e votanti, delibera di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 62 del 04-12-2023 ed allegati alla presente deliberazione.

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

OGGETTO	REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
TUZZA ANDREA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL SEGRETARIO GENERALE
PEZZUTO MARIA TERESA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ANDREA TUZZA il 21-12-2023 ora 11:10:41 ed è valida fino al 29-05-2026 alle ore 23:59:59 MARIA TERESA PEZZUTO il 21-12-2023 ora 9:48:37 ed è valida fino al 15-12-2024 alle ore 0:00:00

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-2023

Il Responsabile del servizio
Zanferrari Matteo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

Regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 11-12-2023

Il Responsabile del servizio
Zanferrari Matteo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA
PROVINCIA DI VERONA
Corso Fraccaroli, 70 - 37049 Villa Bartolomea (VR)

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 53 del 18-12-2023

Oggetto: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31/12/2022 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS. N. 175/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene pubblicata da oggi all'albo on-line per la prescritta pubblicazione fino al 05-01-2024 con numero di registrazione all'albo pretorio 1150.

Villa Bartolomea, li 21-12-2023

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

DELIBERA DI CONSIGLIO numero 53 del 18-12-2023 firmato da: ROMINA MELOTTO il 21-12-2023 ora 11:19:27 ed è valida fino al 06-10-2025 alle ore 0:00:00